

**CONTRATTO PER L’AFFITTANZA DELLA MALGA OLDA PER IL**

**PERIODO 2018/2024 A MEZZO DI ACCORDO AI SENSI**

**DELL’ART. 45 LEGGE 203/82**

L'anno **Duemiladiciotto** addì undici del mese di **Luglio** presso la sede del  
Comune di Sonico tra i signori:

a) il **Comune di Sonico**, con sede in Piazza IV Novembre n. 1 in  
Sonico (BS), rappresentato dal Responsabile dell’Area Economico -  
Finanziaria e Amministrativa, Rag. Gulberti Stefano, nato a Edolo (BS) il  
26/05/1976, domiciliato presso la sede comunale, che agisce esclusivamente  
in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta -  
P.IVA 00882630171 e C.F. 00584930986;

**PARTE PROPRIETARIA DA UNA PARTE;**

b) il Sig. Piccinelli Mauro, nata a Sonico (BS) il 31/12/1968 residente in  
Sonico (BS) Via Santa Maria n. 6, C.F. PCC MRA 68T31 I831W, iscritto al  
registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Brescia con la qualifica di legale  
rappresentante della Azienda Agricola “Le Miserie” con forma giuridica di  
impresa individuale, C.F. PCC MRA 68T31 I831W e P.IVA 02284630981;

**PARTE AFFITTUARIA/CONDUTTRICE DALL’ALTRA;**

**PREMESSO**

- che con delibera della Giunta Comunale è stato deliberato di porre all’asta  
la malga in oggetto e le aree pascolive di proprietà comunale al fine di  
concederle in affitto per un periodo pari ad anni 6 (sei) non rinnovabili, con  
decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza in data 31/12/2024,  
in deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari come acconsentito

dalla Legge 03.05.1982, n. 203, "Norme sui contratti agrari" e s.m.i.;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Economico -

Finanziaria e Amministrativa n. 79 del 23/05/2018 si è provveduto ad

approvare il bando di gara per l'affidamento in affitto delle malghe e delle

aree pascolive di proprietà comunale nel lotto così come esattamente

individuato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26/04/2018 e

conseguentemente ad avviare le procedure per addvenire all'individuazione

del futuro affittuario mediante il sistema dell'asta pubblica riservata alle

imprese con sede nel Comune di Sonico in quanto la malghe e le aree

pascolive di proprietà comunale risultano gravate da uso civico;

- che con determinazione del Responsabile dell'Area Economico -

Finanziaria e Amministrativa n. 89 del 11/06/2018 si è provveduto ad

approvare la graduatoria definitiva e ad aggiudicare il lotto al legittimo

vincitore dell'asta per l'affidamento in affitto della malga e delle aree

pascolive di proprietà comunale nel lotto così come esattamente individuato

dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 26/04/2018;

- che la parte proprietaria acconsente che il presente contratto venga

formalizzato con l'intervento e l'assistenza del rappresentante professionale

di categoria della parte affittuaria, che con la sua firma legittima l'accordo in

deroga alle norme sui contratti agrari;

- che interpretando la comune volontà delle parti comparenti e constatato

l'interesse del Sig. Piccinelli Mauro di ottenere la concessione dei terreni per

lo svolgimento della attività agricola, il rappresentante sindacale conviene

per la stipula del contratto in deroga alla richiamata normativa di cui alla

legge 203/82 precisando che la validità delle intese raggiunte è riconosciuta

dagli artt. 23 e 29 della legge n. 11 dell'11.02.71 nonché dagli artt. 45 e 48 della legge 203/82,

### CIO' PREMESSO

Le parti come sopra legalmente rappresentate convengono e stipulano quanto appresso:

#### ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO ED IDENTIFICAZIONE DELLE AREE CONCESSI IN AFFITTO

Con la sottoscrizione del presente accordo stipulato ai sensi dell'art.45 della Legge 203/82, il Comune di Sonico (PARTE PROPRIETARIA) concede in semplice affitto alla Sig. Piccinelli Mauro (PARTE CONDUTTRICE), come sopra generalizzato, la Malga Olda ed alcuni terreni siti in Comune censuario di Sonico così catastalmente identificati:

- Catasto Fabbricati, Sez. Urb., NCT di Sonico: foglio 53, particella n. 6, Cat. D/10; -----
- Catasto Terreni, foglio 53, particella n. 25; -----
- Catasto Terreni, foglio 53, particella n. 9. -----

#### ART. 2. NORME

L'affittuario è autorizzato ad esercitare nell'alpeggio di cui al presente contratto le attività di pascolamento dell'alpe durante il periodo di monticazione previsto dal piano silvopastorale.

Il Comune consegna all'affittuario gli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, senza che lo stesso possa vantare od eccepire alcun pretesa da parte del Comune.

Viene richiamato come parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, il bando di gara accettato dalla controparte in sede di

presentazione della propria offerta.

### **ART. 3. DURATA DEL CONTRATTO DI AFFITTO**

In applicazione della n. 203 del 1982 la durata dell'affitto viene stabilita limitatamente al periodo di monticazione degli anni 2018 - 2024, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e scadenza in data 31/12/2024 e non rinnovabile tacitamente. Al termine del contratto, al momento della liberazione del fondo, all'affittuario non spetterà alcun indennizzo.

### **ART.4. CANONE D'AFFITTO**

Il canone annuo dovuto dall'affittuario è determinato in euro 605/00= (diconsi euro seicentocinque/00), in deroga agli artt.9 e seguenti della Legge 203/82, a favore del Comune di Sonico, da versarsi in una unica rata entro il 30 giugno di ogni anno.

Il canone d'affitto sarà soggetto alla rivalutazione sulla base del 100% dell'indice Istat del costo della vita a partire dal secondo anno.

L'affittuario, a garanzia degli obblighi contrattuali, ha versato al Comune apposito deposito cauzionale/garanzia ai sensi dell'art. 8 del bando di gara accettato dalla controparte in sede di presentazione della propria offerta. Al termine della vigenza del presente contratto, qualora nulla osti, detto deposito cauzionale/garanzia, salvo eventuale decurtazione per inadempienze e penalità, verrà restituito all'interessato.

### **ART. 5. RESPONSABILITÀ**

L'affittuario è ritenuto responsabile dei danni che si dovessero arrecare a terzi nell'utilizzo dei pascoli e/o delle malghe / strutture d'alpe (stalla, cascina, caseificio et similari). Il Comune non risponderà comunque dei

danni alle persone, alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell'attività dell'affittuario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. A tal fine l'affittuario sarà tenuto ad attivare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente proprietario e dei propri dipendenti.

#### **ART.6. NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano il bando di gara accettato dalla controparte in sede di presentazione della propria offerta e le norme e prescrizioni vigenti in materia, in particolare in materia di affitto di fondi rustici stabilite dall'attuale legislazione sui patti agrari.

#### **ART.7. CONTROVERSIE**

In caso di eventuale controversia nascente dall'interpretazione ed in esecuzione del presente contratto, ognuna delle parti prima di ricorrere all'assessorato provinciale (ex S.T.A.P.) ed all'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire un tentativo di composizione della lite con l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole inviandone notizia all'altra parte ed alle Organizzazioni stesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **ART. 8. SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la formalizzazione del contratto d'affitto saranno a carico dell'affittuario. Spetterà inoltre all'affittuario la registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate; di tale avvenuta registrazione l'affittuario dovrà darne comunicazione all'ente presentando


copia della nota di avvenuta registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

**ART. 9. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO**

Sottoscrive il presente accordo il rappresentante dell'Organizzazione professionale di categoria, in qualità di rappresentante della parte affittuaria, che con la propria firma legittima l'accordo stesso agli effetti del combinato disposto dell'art.45, primo comma e 58 primo comma della Legge 203/82.

*Letto, approvato e sottoscritto*


Il Comune di Sonico



L'affittuario



Il rappresentante dell'Organizzazioni Professionale di categoria:



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI  
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO RICHIESTA DI  
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (mod.RLI12)

In data 19/07/2018 alle ore 15:11 il sistema informativo dell'Agenzia  
delle Entrate ha acquisito con protocollo 18071915115958460 il file  
BRCL18057a\_dcm.ccf

contenente 1 contratto di locazione, di cui  
registrati: 1  
scartati: 0

Il file e' stato trasmesso da:

codice fiscale : 03534090174

denominazione : IMPRESA VERDE BRESCIA S.R.L.

Per il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dei contratti  
di locazione contenuti nel file e' stato richiesto il prelievo automatico  
su conto corrente bancario di euro 67,00.

Sara' resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito  
effettuato dalla banca.

Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4,  
del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

Li, 19/07/2018